



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Finanza, Personale e Affari generali

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, emanato con D.R. n° 9 del 25 gennaio 2018;

Visto il D.R. n.23 del 5 marzo 2020 con oggetto Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;

Vista la delibera del 26 gennaio 2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato la revisione del Regolamento in oggetto;

Vista la delibera del 31 gennaio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla revisione del Regolamento in oggetto;

Attestata la necessità di procedere revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

Firmato digitalmente da

Riccardo Pietrabissa
C = IT

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005)*



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

Art. 1 Ambito di applicazione	4
Art. 2 Finalità del reclutamento e natura del rapporto di lavoro	4
Art. 3 Tipologie contrattuali.....	4
Art. 4 Programmazione e copertura finanziaria	4
Art. 5 Contratti di tipo A.....	5
Art. 6 Contratti di tipo B.....	5
Art. 7 Presupposti per l'attivazione dei contratti.....	5
Art. 8 Procedura selettiva.....	6
Art. 9 Contenuto del bando di selezione	7
Art. 10 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva	7
Art. 11 Commissione giudicatrice.....	8
Art. 12 Stipula del contratto individuale di lavoro	9
Art. 13 Durata del contratto	9
Art. 14 Modalità di valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga dei contratti di tipo A.....	10
Art. 15 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	10
Art. 16 Trattamento economico	10
Art. 17 Cessazione del rapporto di lavoro.....	11
Art. 18 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi.....	11
Art. 19 Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali	12
Art. 20 Proprietà intellettuale	12
Art.21 Entrata in vigore e rinvio	12



Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, nonché le modalità di svolgimento del rapporto.

Art. 2 Finalità del reclutamento e natura del rapporto di lavoro

1. La Scuola può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato che si instaura fra la Scuola ed il Ricercatore a tempo determinato in base al presente Regolamento, è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
4. La Scuola provvede altresì alle coperture assicurative espressamente previste dalla legge.

Art. 3 Tipologie contrattuali

1. La Scuola può attivare le sotto indicate tipologie contrattuali:
 - a) contratti di cui alla lett. a) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti di tipo A;
 - b) contratti di cui alla lett. b) dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, di seguito denominati contratti di tipo B.
2. I contratti di tipo A e B possono prevedere un regime di impegno sia a tempo pieno sia a tempo definito. Il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato solo su richiesta motivata del Ricercatore al Rettore, previo parere favorevole della Classe di appartenenza e, in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno, il Consiglio di Amministrazione deve attestare la copertura finanziaria della maggiore spesa.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.

Art. 4 Programmazione e copertura finanziaria

1. Le procedure di attivazione dei contratti di Ricercatore a tempo determinato sono effettuate sulla base della programmazione triennale nell'ambito delle disponibilità del bilancio unico previsionale della Scuola.
2. E' possibile altresì attivare posizioni di Ricercatore a tempo determinato provvedendo con risorse esterne al bilancio della Scuola derivanti da progetti o programmi di ricerca comunque finanziati ovvero con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da convenzioni pluriennali, stipulate preliminarmente all'indizione delle procedure di selezione, che siano di durata e importo non inferiore a quella del contratto per il Ricercatore di tipo A e B.



3. Le convenzioni devono garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico della Scuola, del Ricercatore a tempo determinato secondo quanto previsto al comma precedente, con previsione dell'onere in capo al soggetto finanziatore di sostenere altresì gli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa per tempo vigente, nonché, in caso di contratto per Ricercatore di tipo A, di tutti i costi e oneri dell'eventuale rinnovo qualora richiesto dal soggetto finanziatore stesso.

Art. 5 Contratti di tipo A

1. I contratti di tipo A hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR.
2. I contratti di tipo A possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse, in caso di mobilità tra Atenei.
3. Nei casi di cui al comma precedente, i Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo della committenza della ricerca.

Art. 6 Contratti di tipo B

1. I contratti di tipo B, di durata triennale non rinnovabile, sono riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3 la lettera a) della L. 240/2010, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010 ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della L. 240/2010, anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005 n. 230. È ammesso il cumulo dei periodi di attività svolti nell'ambito delle suddette tipologie al fine del raggiungimento dei tre anni di anzianità, purché non contemporanei.

Art. 7 Presupposti per l'attivazione dei contratti

1. Le proposte in ordine ai contratti di Ricercatore a tempo determinato da attivare sono adottate con apposita delibera del Consiglio della Classe interessata che deve indicare:
 1. il numero e la tipologia dei contratti da attivare ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito del Ricercatore;
 2. l'eventuale progetto o programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 3. la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 4. la Classe di afferenza;
 5. la sede di svolgimento delle attività;
 6. le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica, l'impegno didattico complessivo che saranno richiesti al Ricercatore e le caratteristiche dell'attività scientifica;



7. la copertura finanziaria, che deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente;
 8. il trattamento economico spettante al Ricercatore a tempo determinato ai sensi di quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento;
 9. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
 10. l'eventuale prova orale volta anche ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.
2. Il Senato Accademico approva le proposte di attivazione dei contratti tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.
 3. La proposta di attivazione dei contratti sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la deliberazione in merito alla sostenibilità economica.

Art. 8 Procedura selettiva

1. L'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Per i soli contratti di tipo A tali procedure potranno essere espletate, oltre che dalla Scuola con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano espressamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come meglio specificato al successivo art. 19 del presente Regolamento.
3. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicarsi sul sito web della Scuola, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIUR.
4. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico di insieme per ciascuna categoria: titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri individuati con decreto del MIUR.
5. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica che può assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
6. La Commissione, nella prima riunione, se il numero dei candidati è superiore a sei, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati e l'individuazione di quelli da ammettere alla discussione pubblica. In ogni caso la Commissione definisce inoltre i criteri specifici da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni e alla valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato a seguito della discussione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabiliti dal Decreto del MIUR citato al comma 4.
7. La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.
8. Oggetto della discussione pubblica sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal candidato e l'eventuale progetto di ricerca se previsto dal bando. La Commissione attribuisce i punteggi solo successivamente alla discussione pubblica con i candidati, modulando i punteggi stessi tenendo conto:
 - a) dei criteri specifici di cui al secondo paragrafo del comma 6;
 - b) dell'apporto individuale del candidato, considerato anche in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; a questo criterio verrà attribuita particolare rilevanza nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;



- c) ove lo ritenga opportuno, del principio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto all'età accademica dei candidati;
9. Nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un progetto di ricerca, nel definire i criteri di valutazione dei titoli da utilizzare nella fase successiva alla discussione pubblica, la Commissione riserva alla valutazione dello stesso almeno un terzo del punteggio da essa previsto per la valutazione complessiva della produzione scientifica del candidato.
10. Al termine della discussione, la Commissione valuta i candidati attribuendo, secondo quanto stabilito nella prima riunione in riferimento ai criteri e ai parametri stabiliti dal Decreto del MIUR citato al comma 4, un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni da essi presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica, comprensiva dell'eventuale progetto di ricerca e indica il vincitore di ciascuna posizione bandita.
11. Il Consiglio della Classe interessata formula la proposta di chiamata del candidato risultato più meritevole, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia. La proposta è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico. Con la medesima maggioranza, il Consiglio della Classe interessata può proporre al Consiglio di Amministrazione di non procedere alla chiamata del vincitore per sopravvenute ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario adeguatamente motivate.
12. Fatta salva l'ipotesi di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 11, l'eventuale delibera di non formulare la proposta di chiamata comporta l'impossibilità, per la Classe che ha richiesto il bando, di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore scientifico disciplinare per il periodo di un anno.

Art. 9 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione deve contenere:
- a) la tipologia di contratto (di tipo A o di tipo B);
 - b) il relativo regime di impegno (a tempo pieno o definito) che dovrà essere esercitato all'atto della presa di servizio;
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
 - e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
 - g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - h) il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al Ricercatore a tempo determinato;
 - i) la Classe di appartenenza;
 - j) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione;
 - k) l'impegno didattico assegnato al Ricercatore;
 - l) l'eventuale richiesta di presentazione di una proposta di progetto di ricerca che il candidato propone di realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando.

Art. 10 Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di:
- a) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - b) diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.



2. Con esclusivo riferimento ai contratti di tipo B, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i Ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
5. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso la Scuola o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.
7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato.

Art. 11 Commissione giudicatrice

1. Il Rettore della Scuola nomina per ciascuna procedura selettiva una Commissione di valutazione.
2. La Commissione di valutazione è composta da tre componenti, così individuati:
 - un professore ordinario o associato indicato dal Consiglio della Classe proponente;
 - due commissari sorteggiati, in una rosa di almeno tre candidati indicati dal Consiglio della Classe proponente:
 - tra i professori ordinari o associati degli atenei italiani attivi alla data della nomina e non afferenti alla Scuola appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione;
 - e/o tra i docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.
3. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.
4. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Non possono far parte della Commissione:
 - a. i professori che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis D. Lgs. 165/2001);
 - b. i professori che versino in una delle altre situazioni di incompatibilità a far parte di Commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi previste dalla normativa per tempo vigente;
 - c. i professori che facciano parte di commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - d. i professori degli atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- e. i professori che non siano in possesso:
- per i professori di prima fascia, dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale;
 - per i professori di seconda fascia, degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
- f. i professori che abbiano fatto parte nel corso degli ultimi dodici mesi già di due commissioni per procedure di reclutamento di professori bandite dalla Scuola, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
7. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione.
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 51 del c.p.c. e del D.P.R. 62/2013 nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.
9. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro e non oltre quattro mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art. 12 Stipula del contratto individuale di lavoro

1. Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta la forma scritta.
2. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta e dovrà contenere:
 - a. la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
 - b. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - c. l'indicazione delle prestazioni richieste;
 - d. l'indicazione della retribuzione;
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal Ricercatore a tempo determinato vincitore della procedura selettiva e dal Rettore.
4. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Preside della Classe di afferenza.
5. Qualora l'assunzione del Ricercatore a contratto si verifichi presso una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e il soggetto svolga, nell'ambito dell'attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa sarà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e la Scuola anche con riferimento all'art. 3 comma 2.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il Rettore ha l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, al Servizio per l'impiego competente per territorio.

Art. 13 Durata del contratto

1. La durata dei contratti – di tipo di tipo A e di tipo di tipo B – è triennale.



2. I contratti non possono essere rinnovati.
3. È prevista la proroga del contratto di tipo A, per una sola volta, per soli due anni, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del MIUR e del successivo art. 14.

Art. 14 Procedura di proroga dei contratti di tipo A

1. La richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato è proposta al Senato Accademico dalla Classe che ha attivato il contratto, con il consenso dell'interessato, nei sei mesi antecedenti la scadenza e deve essere motivata con riferimento ad esigenze didattiche e di ricerca. La Classe predispone a corredo della richiesta di proroga e per la successiva valutazione una relazione illustrativa dell'attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, anche sulla base di una circostanziata relazione prodotta dall'interessato ovvero delega a predisporla, e a presentarla al Preside, un docente afferente alla medesima struttura che sia esperto delle materie ricomprese nell'ambito del settore scientifico-disciplinare interessato.
2. La valutazione dell'attività svolta dal Ricercatore ai fini della proroga è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Classe proponente e costituita da tre componenti scelti tra esperti della materia, di cui almeno un docente di prima o di seconda fascia appartenente allo stesso settore concorsuale e, ove specificato, allo stesso settore scientifico disciplinare del Ricercatore. Almeno uno dei componenti non deve appartenere ai ruoli della Scuola.
3. La Commissione valuta, sulla base della relazione illustrativa di cui al precedente comma 1, l'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore con riferimento a quanto stabilito nel contratto per cui è proposta la proroga. L'esito di tale valutazione risulta da apposito verbale redatto collegialmente dalla Commissione e trasmesso al Rettore.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione della Classe e al verbale di valutazione della Commissione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottare entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art. 15 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore annue per i Ricercatori a tempo definito. I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi.
2. L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione dell'apposito modulo.
3. Il Ricercatore a tempo determinato è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico della Scuola.
4. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 16 Trattamento economico

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.



2. Ai Ricercatori con contratto di tipo di tipo A compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al Ricercatore confermato classe 0, secondo il regime di impegno.
3. Ai Ricercatori con contratto di tipo B compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico annuo lordo pari alla retribuzione spettante al Ricercatore confermato classe 0, elevato fino a un massimo del 130% della retribuzione spettante al Ricercatore confermato classe 0 su delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 17 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla data di scadenza o dal recesso di una delle parti.
2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il Rettore, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, comunica al domicilio del Ricercatore a tempo determinato interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.
3. Durante il periodo di prova, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né d'indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
4. Trascorso il periodo di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare promosso dalla struttura interessata. In caso di recesso, il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. Il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 18 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. Ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 commi 9, 10, 11 e 12 della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di Ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Non si potrà altresì procedere alla stipulazione dei contratti di cui al presente Regolamento con coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiamo un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.
3. Il personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato in servizio presso le Università italiane, qualora vincitore della selezione, dovrà optare, prima dell'assunzione per la nuova qualifica, recedendo dal precedente rapporto di lavoro.
4. Ai Ricercatori di cui al presente Regolamento è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito in apposito Regolamento della Scuola.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.



6. L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 19 Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 del presente Regolamento, la Scuola può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell'ambito di Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dalla Unione Europea o da qualificati organismi internazionali. In particolare, con i soggetti risultati vincitori di bandi europei IDEAS – Advanced o Starting Grant e simili (Marie Curie Individual Fellowship) e di finanziamenti ERC (European Research Council), viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca: la durata del contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento assegnato dall'UE.
2. Analogamente, per il reclutamento di Ricercatori universitari a tempo determinato, la cui attività sia finanziata nell'ambito di un bando ministeriale o di altri enti finanziatori che preveda (in caso di approvazione del progetto) la stipula obbligatoria di un contratto di ricerca con la Scuola, i vincoli di reclutamento stabiliti dal suddetto bando devono intendersi prevalenti anche in deroga al presente Regolamento. La durata di tale contratto, commisurata a quella del progetto, non può superare i cinque anni e la spesa grava sul finanziamento ministeriale.
3. Ai Ricercatori assunti ai sensi dei predetti commi è assicurato lo stesso trattamento giuridico ed economico degli altri Ricercatori a tempo determinato, salvo che, per la parte economica, il bando di concorso non stabilisca diversamente.
4. I Ricercatori di cui al presente articolo stipulano il contratto di lavoro con riferimento all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 20 Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal personale di cui al presente Regolamento, nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, ai Regolamenti della Scuola ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Art. 21 Entrata in vigore e rinvio

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato con affissione all'Albo della Scuola abroga e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 23 del 5 marzo 2020.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.